



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 14156/2015 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-adeguamento ISTAT rette RSA”

VERTENTE

TRA

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, già AZIENDA USL 10
FIRENZE**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Liliana Molesti e Sandra Cenci

-Attrice/opponente-

E

SOCIETA' ZAFFIRO CENTROSUD srl, già VILLA GISELLA srl,
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Pratovecchi

-Convenuta/opposta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28.7.2015 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò alla Azienda Sanitaria di Firenze di pagare alla Villa Gisella srl la somma di € 117.339,64, oltre interessi e spese.

Dedusse parte ricorrente Villa Gisella srl, a fondamento della propria pretesa creditoria, che con convenzione sottoscritta in data 26 Ottobre 1999 erano stati determinati i costi relativi alle prestazioni rese da una RSA gestita da Villa Gisella, accreditata presso il Comune di Firenze per l'ospitalità di persone non autosufficienti.

Aggiunse che in data 30 Luglio 2009 tra le Associazioni di categoria, la ASL, la Regione Toscana e i Sindacati era stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale, tra le altre pattuizioni, era stato stabilito di adeguare la quota sanitaria per gli anni 2009 e 2010 e che, a far data dall'1 Gennaio 2010, l'aggiornamento sarebbe stato effettuato secondo gli indici ISTAT.

A seguito della sottoscrizione del predetto protocollo la Regione Toscana, con delibera della Giunta n. 818 del 21 Settembre 2009, aveva stabilito che le quote sanitarie, a far data dall'1 Gennaio 2010, sarebbero state aggiornate prendendo quale riferimento l'incremento annuale del costo della vita accertato dall'ISTAT. Lamentò che tale adeguamento non era mai stato corrisposto dalla ASL nei cui confronti chiese, di conseguenza, l'ingiunzione di pagamento per la parte della quota aggiornata.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'AZIENDA USL FIRENZE 10, affidando le proprie doglianze al seguente motivo di censura:

1) Insussistenza di alcun automatismo per la variazione delle somme da corrispondere alle strutture convenzionate.

Le tariffe relative alle quote capitarie sanitaria da destinare alle RSA che svolgono attività assistenziale in regime di convenzione ed accreditamento sono fissate dalla Regione la quale, per gli anni di riferimento, non si era espressa sull'eventuale riconoscimento di incrementi delle quote sanitarie, né l'AUSL 10 poteva sostituirsi all'Ente territoriale in tale funzione, propria appunto della Regione.

Nessuna competenza poteva essere ravvisata in capo ad essa opponente per la fissazione delle tariffe regionali, tanto che ogni provvedimento che fosse stato reso in tal senso sarebbe stato nullo.

Alcun automatismo è previsto a titolo di adeguamento ISTAT per la variazione della somma da corrispondere, e difatti la Regione Toscana per gli anni di riferimento non si era espressa sul riconoscimento di incrementi delle quote sanitarie.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva VILLA GISELLA srl quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

Sosteneva che l'incremento ISTAT della quota sanitaria a decorrere dall'anno 2010 era stato previsto dal Protocollo d'Intesa stipulato il 30 Luglio 2009 dalle Associazioni di Categoria rappresentati le RSA e le Amministrazioni competenti, precisando che tale Protocollo era stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 21 Settembre 2009.

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.2021, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Invero, come già rilevato nell'ordinanza con la quale era accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, il credito di Villa Gisella srl rinvia il proprio titolo in una pluralità di atti.

In data 30 Luglio 2009 venne stipulato tra le Associazioni di Categoria rappresentati le RSA da una parte, e le Amministrazioni competenti dall'altra, un Protocollo d'Intesa(doc. 2 fasc. monitorio) che prevedeva che «*Le variazioni della componente sanitaria della tariffa delle RSA per gli anni 2008 e 2009*» avrebbero tenuto conto **dell'adeguamento della vita** e dell'aumento del costo del lavoro determinato dagli adeguamenti contrattuali; la Regione Toscana si sarebbe impegnata a garantire «*oltre a quanto stabilito dalla Deliberazione della GRT n. 67/2009, un ulteriore adeguamento*» dell'1,6% della quota sanitaria a partire dall'1.1.2009 fino al 29.12.2009 e di ulteriori 3,7% della quota sanitaria a partire dal 30.12.2009.

Sempre nel Protocollo d'Intesa fu stabilito che **dall'1.1.2010** la Regione Toscana avrebbe utilizzato come riferimento per l'adeguamento tariffario «*l'incremento programmato, annuale, del corso della vita, accertato dall'ISTAT*».

Inoltre, e come si è accennato in parte espositiva, con Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 29 Settembre 2009 la Regione decise di «**approvare lo schema di protocollo d'intesa**»(doc. 3 fasc. monitorio)..

Sempre con la medesima delibera della Giunta(n. 818 del 29 Settembre 2009)a la Regione deliberò:

1) di adeguare ulteriormente le tariffe, dal 1.1.2009 al 29.12.2009, con un incremento del 4,2% rispetto alle tariffe per l'anno 2008, e dal 30 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, con un incremento del 3,7% rispetto al 2009;

2) *«di dare atto che dal **1° gennaio 2010**, per l'**adeguamento tariffario** della quota sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla deliberazione della GRT n.402/2004, la Regione Toscana utilizzerà come riferimento l'incremento programmato, annuale, del **costo della vita**, accertato dall'**ISTAT**».*

Per di più, con nota dell'8 Marzo 2010 il Direttore Generale della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana rammentò ai Direttori Generali di tutte le ASL che *«dal 1° gennaio 2010, occorre **adeguare** le tariffe della quota sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla deliberazione della GRT n. 402/2004, al **tasso di inflazione** programmato»*: tasso pari, per il 2010, appunto all'1,5%.

Ora, pare evidente che l'atto di autonomia privata, recepito ed approvato dalla Giunta Regionale, costituisce fonte di **obbligazione** per la AUSL tenuta al riconoscimento dell'adeguamento della quota sanitaria della RSA secondo gli indici ISTAT.

Non è condivisibile la tesi fatta propria dal TAR Toscana(sentenza del 17 Ottobre 2016)- recepita anche da altra sentenza di questo Tribunale in fattispecie analoga alla presente- che, decidendo sull'impugnativa di una delibera della giunta regionale, così si esprimeva in ordine alla determinazione n. 818 della Giunta, già citata: *«la determinazione[la n. 818].... non può essere ricostruita in termini 'assoluti' di autovincolo nei confronti delle successive determinazioni annuali di determinazione delle tariffe, dovendo necessariamente 'fare i conti' con la problematica delle risorse a disposizione della Regione in materia sanitaria; più limitatamente, si tratta pertanto di un protocollo d'intesa (peraltro finalizzato a soddisfare, non solo le esigenze delle RSA, ma anche l'interesse dei lavoratori interessati all'applicazione dei contratti collettivi di settore) che viene ad inserirsi tra le tante direttive ed esigenze che l'Amministrazione regionale deve valutare nel complesso processo di programmazione sanitaria (ed in questa prospettiva, ben si evidenzia il legame con la problematica dei tetti di*

spesa), in considerazione dell'esigenza, oggi purtroppo prevalente, del contenimento della spesa».

Si ritiene, invece, che gli effetti giuridici scaturenti dal Protocollo d'Intesa e dalla successiva Delibera della Giunta sono qualificabili sul piano civilistico in termini di assunzione di un obbligo giuridicamente rilevante per l'Amministrazione, avente ad oggetto l'automatismo dell' incremento della quota sanitaria secondo gli indici ISTAT e del corrispondente diritto della convenuta opposta a vedersi riconosciuto l'incremento stabilito.

Tanto comporta il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal DM n. 37/2018, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000(importo ingiunto pari ad € 117.339,64, oltre interessi) ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta l'opposizione proposta dalla AZIENDA USL 10 FIRENZE nei confronti di VILLA GISELLA srl avverso il decreto ingiuntivo n. 4319 emesso dal Tribunale di Firenze in data 28.7.2015 che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;

condanna parte opponente alla rifusione, in favore della SOCIETA' ZAFFIRO CENTROSUD srl, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione

che si liquidano, complessivamente, in € 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 22.II.2022

Il Giudice

-dr. Massimo Maione Mannamo-